

SEAC RISPONDE

QUESITO

031

SETTORE

Reddito d'impresa

Credito d'imposta beni strumentali e acquisto telefono cellulare

Una ditta individuale ha acquistato nel mese di settembre 2020 un telefono cellulare utilizzato nell'esercizio dell'attività.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali previsto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), pari al 6% del costo, quale valore va assunto? Il valore civilistico o il costo fiscalmente rilevante, pari all'80% dello stesso?

Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali "generici" ex art. 1, comma 189 previsto per gli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione), va determinato avendo riguardo al costo fiscalmente rilevante del bene.

Di conseguenza lo stesso va determinato applicando il 6% sul costo di acquisto del telefono cellulare (comprensivo del 50% dell'IVA indetraibile), assunto nella misura dell'80% del relativo ammontare. Merita evidenziare che con riferimento ai beni acquistati nel 2020 e, in particolare nel periodo 16.11 - 31.12.2020, è previsto il credito d'imposta di cui alla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) nella maggior misura del 10%.

RIPRODUZIONE VIETATA

QUESITO

032

SETTORE

Agevolazioni

Acquisto appartamento da accorpare all'abitazione principale

Una persona fisica ha acquistato un appartamento nel 2014 con i benefici "prima casa". Nel 2020 ha ceduto il 50% alla propria compagna. Nel 2021 intendono acquistare l'appartamento adiacente con l'obiettivo di accorparlo in un'unica abitazione "prima casa". Per tale (secondo acquisto) i soggetti possono richiedere nuovamente i benefici "prima casa"?

Le condizioni necessarie per poter usufruire delle agevolazioni "prima casa" sono contenute nella Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86. In particolare, l'unità immobiliare non deve rientrare nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e l'acquirente non deve essere titolare di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto ovvero acquistata con l'agevolazione in esame indipendentemente dal luogo in cui è situata.

Nella Risposta interpellato 21.4.2020, n. 113, dopo aver richiamato i chiarimenti forniti in passato (Circolari 12.8.2005, n. 38/E e 31.7.2010, n. 31/E e Risoluzioni 25.2.2005, n. 25/E e 4.6.2009, n. 142/E), l'Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile usufruire delle agevolazioni in esame nel caso di acquisto di un'ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto all'attuale a condizione che l'acquirente, nel rogito, si impegni *"a fondere, anche sotto il profilo catastale, la propria «prima casa» di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un'unica unità abitativa che non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9"*.

Come precisato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 31/E nel caso in esame (acquisto di alloggio da accorpare ad altro contiguo già di proprietà in modo da costituire un'unica unità abitativa) la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione nel territorio del Comune deve intendersi riferita ad immobili diversi da quello da ampliare.

QUESITO

033

SETTORE

IVA

Trasporto di beni estero su estero

Una società italiana ha sdoganato dei beni in Spagna. Ha incaricato un vettore spagnolo di trasportare i beni in Spagna fino al luogo di destinazione.

Il vettore incaricato ha emesso una fattura senza IVA. È corretto tale trattamento? Non potendo essere considerato un trasporto intraUE la fattura doveva essere assoggettata ad IVA in Spagna?

Per individuare il trattamento IVA applicabile alle prestazioni di servizi di trasporto tra soggetti passivi è necessario fare riferimento alla regola generale contenuta nell'art. 7-ter, DPR n. 633/72. In base alla lett. a) del comma 1 del citato art. 7-ter, la territorialità dei c.d. "servizi generici" è individuata sulla base del committente. In particolare tali operazioni si considerano effettuate in Italia se il committente è ivi stabilito.

Nel caso di specie è quindi corretto il trattamento (non applicazione dell'IVA) applicato dal vettore spagnolo. L'imposta è dovuta dalla società italiana in base alle modalità previste dal reverse charge, ossia mediante:

- integrazione della fattura con imponibile e IVA;
- annotazione nel registro IVA delle fatture emesse / corrispettivi e degli acquisti).

Per tali operazioni sussiste l'obbligo di presentazione del c.d. "esterometro", salvo il caso di integrazione elettronica della fattura estera (utilizzo Tipo documento "TD17").